

**Sub-Allegato 3A**

“Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali”
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DELL'ART. 2-QUATERDECIES DEL
D.LGS. 196/2003, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018

TRA

- **FINLOMBARDA S.p.A.**, società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia, codice fiscale e partita IVA 01445100157, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 1, Torre B, nella persona di _____ nato il _____ a _____, domiciliato per la carica presso la sede di FINLOMBARDA S.p.A.;

E

- [DENOMINAZIONE ESPERTO] codice fiscale e partita IVA _____, con sede in _____, Via _____ C.A.P. _____, nella persona del _____, nato il _____ a _____, domiciliato per la carica presso la sede di _____ (nel seguito, per brevità, **Esperto**);

nel seguito, per brevità, ciascuna indicata individualmente “**la Parte**” e collettivamente “**le Parti**”.

PREMESSO CHE

- (a) Con l'Esperto è stato stipulato il contratto _____ (di seguito, per brevità, **Contratto**);
- (b) Finlombarda S.p.A., Titolare dei trattamenti dei dati di cui al Contratto come dettagliati nell'Appendice 3A1 al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina (nel seguito, per brevità, “**Atto**”), individua l'Esperto come Responsabile del trattamento dati, in quanto lo stesso presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati;

Definizioni

Ai fini del presente Atto valgono, al singolare o al plurale, le seguenti definizioni:

- **Normativa privacy**, indica il complesso di norme costituito (1) dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (nel seguito, per brevità, “**GDPR**”), (2) dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei Dati personali», così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonché (3) da qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati applicabile all'interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- **Trattamento**: indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati personali o insiemi di Dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la





distruzione;

- **Dato personale:** indica qualsiasi informazione così come definita ai sensi dell'art. 4, punto 1), del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi;
- **Servizi:** indicano i servizi oggetto del Contratto, nonché i relativi trattamenti di dati personali, così come meglio descritti nel presente Atto e nelle sue Appendici;
- **Titolare del trattamento o Titolare:** indica, ai sensi dell'art. 4, punto 7), del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di Dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale Trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- **Responsabile del trattamento o Responsabile:** indica, ai sensi dell'art. 4, punto 8), del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati personali per conto del Titolare;
- **Misure di sicurezza:** indicano le misure di sicurezza di cui alla normativa in materia di protezione dei Dati personali;
- **Sub-responsabile:** qualsiasi soggetto terzo di cui l'Esperto si avvale per l'adempimento dei Servizi oggetto del Contratto che tratta Dati personali per conto del Titolare e del Responsabile secondo le previsioni di cui all'art. 28 del GDPR.

Tutto ciò premesso

FINLOMBARDA S.P.A.

1. NOMINA

[DENOMINAZIONE ESPERTO] che accetta, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e in relazione a tutti i Trattamenti di dati personali che si rendono necessari in esecuzione del Contratto, quale Responsabile per i Trattamenti di Dati personali di cui all'Appendice 3A1 al presente Atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

2. DURATA

Il presente Atto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla scadenza del Contratto o alla diversa data di termine dei Servizi indicata nell'Appendice 3A1 al presente Atto.

3. MODALITÀ E ISTRUZIONI

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati personali impartite da FINLOMBARDA S.P.A. all'Esperto sono specificatamente indicate e declinate nell'Appendice 3A2, parte integrante e sostanziale del presente Atto.

4. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile dichiara di avere una struttura e una organizzazione adeguata all'esecuzione dell'incarico di Trattamento dei Dati personali di FINLOMBARDA S.P.A. e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, delle istruzioni sul Trattamento dei Dati personali di cui all'Appendice 3A2 al presente Atto, oltre che di tutte le norme di legge applicabili in materia.

Il Responsabile garantisce che gli operatori assegnati al trattamento siano sempre formati e impegnati alla riservatezza e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile, tenendo conto della natura dei trattamenti affidati e per quanto di competenza, si obbliga ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo, in accordo con il Titolare



stesso, il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 del GDPR.

Il Responsabile è tenuto altresì: i) ad adottare tutte le misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; ii) ad adottare una politica di sicurezza che assicuri la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti il trattamento dei dati.

Il Responsabile è tenuto ad assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile è tenuto, in caso di modifiche, implementazioni di nuovi servizi o regole afferenti a piattaforme tecnologiche, a informare il Titolare/ le strutture tecniche preposte di Finlombarda S.p.A., di tutti gli aspetti che abbiano impatto sul Servizio e sul Trattamento dati ad esso connesso. Il Titolare potrà richiedere al Responsabile chiarimenti in merito alle modifiche ed alle implementazioni adottate.

Le modifiche inerenti alla sicurezza dei servizi telematici che non investono la fruizione del Servizio, come interventi sul codice, sulla gestione tecnica dell'infrastruttura, sulla sicurezza dei dati e gli interventi con carattere di urgenza nell'ottica di garantire la continuità del servizio, non sono soggetti a preventiva comunicazione al Titolare.

5. SUB-RESPONSABILI

Qualora il Contratto preveda la possibilità per l'Esperto di avvalersi di soggetti terzi (sub-fornitori) per lo svolgimento dei servizi contrattualmente previsti o di parte di essi, il Titolare autorizza sin d'ora il Responsabile a nominare e ad avvalersi di Sub-responsabili ai quali subdelegare porzioni di trattamento dei Dati Personali nonché autorizza i Sub-responsabili a nominare altri Sub-responsabili, fermo in entrambi i casi il rispetto delle disposizioni previste nel presente articolo.

L'Esperto si impegna ad avvalersi esclusivamente di Sub-responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a rispettare i requisiti del GDPR e a garantire la tutela dei diritti dell'interessato, svolgendo opportune verifiche e indagini, secondo le modalità ritenute opportune.

L'Esperto si impegna a nominare il Sub-responsabile, responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 GDPR, vincolandolo, mediante specifico atto contrattuale, agli stessi obblighi imposti dal Titolare all'Esperto in forza del presente Contratto di Nomina.

L'Esperto si impegna ad informare tempestivamente il Titolare circa l'avvenuta nomina del/i Sub-responsabile/i comunicandone il nominativo ed i riferimenti, informandolo delle eventuali variazioni nelle nomine che dovessero intervenire.

L'Esperto prende atto e riconosce di essere in ogni caso responsabile per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Atto di Nomina, anche relativamente al trattamento dei Dati Personali posto in essere dal Sub-responsabile.

6. VIGILANZA

Come previsto dall'art. 28, comma 3, del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, FINLOMBARDA S.p.A., nella sua qualità di Titolare, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Le modalità ed i tempi di esecuzione delle attività di controllo di cui sopra, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, verranno definite tra le Parti a fronte



della richiesta in tal senso formulata da parte di FINLOMBARDA S.P.A. con un preavviso minimo di n. 15 (quindici) giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche il Responsabile fornirà l'assistenza e il supporto necessario, rispondendo alle richieste di FINLOMBARDA S.P.A. in relazione ai dati e ai Trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente Atto di nomina.

Allegati

- Appendice 3A1 – Elenco dei trattamenti di dati personali di FINLOMBARDA S.P.A.
- Appendice 3A2 – Istruzioni sul trattamento dei dati personali di FINLOMBARDA S.P.A.





APPENDICE 3A1

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI FINLOMBARDA S.P.A.

IN CARICO A [DENOMINAZIONE ESPERTO] IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ID	Trattamento	Finalità del trattamento	Descrizione	Tipo di dati trattati	Modalità di trattamento ¹	Categorie di interessati	Durata incarico ²

La tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività oggetto della presente nomina.

Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti a [DENOMINAZIONE ESPERTO], nominato Responsabile del trattamento mediante il presente Atto, saranno oggetto di comunicazione da parte di FINLOMBARDA S.P.A., Titolare del trattamento, e/o opportunamente richiamati nei contenuti specifici degli accordi contrattuali intervenuti tra FINLOMBARDA S.P.A. e [DENOMINAZIONE ESPERTO].

¹ Indicare se cartaceo/digitale/entrambi.

² Indicare la retention del dato.



APPENDICE 3A2

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI FINLOMBARDA S.P.A.

IMPARTITE DA FINLOMBARDA S.P.A. A [DENOMINAZIONE ESPERTO] IN QUALITÀ DI RESPONSABILE PER I TRATTAMENTI INDICATI NELL'APPENDICE 3A1

[DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici del contratto di servizio sottoscritto dalle Parti, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

[DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

[DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte di FINLOMBARDA S.P.A., Titolare del trattamento. In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, [DENOMINAZIONE ESPERTO] deve, sulla base delle istruzioni impartite da quest'ultimo, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto [DENOMINAZIONE ESPERTO], prescriva la conservazione dei dati personali. In particolare, deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali e alle specifiche dei Servizi definiti dal Titolare. Le misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

[DENOMINAZIONE ESPERTO], in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, sarà tenuto a comunicare al Titolare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/679, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina, secondo le modalità di cui alla *Procedura sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679*, allegata al presente Atto. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, [DENOMINAZIONE] collaborerà attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

[ADATTARE IN FUNZIONE DI EVENTUALI PREVISIONI CONTRATTUALI PIÙ STRINGENTI]

[DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto, in relazione ai soggetti incaricati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità, a:

1. individuare per iscritto i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
2. impartire ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
3. vigilare sull'operato dei soggetti incaricati autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
4. prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
5. assicurarsi che a ogni soggetto incaricato autorizzato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
6. prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale



e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso e uso esclusivo del soggetto incaricato autorizzato al trattamento;

7. assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno n. 8 (otto) caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni n. 3 (tre) mesi;
8. assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
9. assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto incaricato autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di n. 6 (sei) mesi;
10. predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti deputati alla loro custodia;
11. prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto incaricato autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
12. verificare, a intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
13. assicurare che nel caso di operatori telefonici, incaricati del trattamento, questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse da [DENOMINAZIONE ESPERTO] per il rispetto dell'utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
14. redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento 27/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"* e ss.mm.ii.;
15. installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
16. provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
17. prevedere l'adozione di copie di *backup* e il ripristino dei dati in tempi certi e comunque non superiori a n. 7 (sette) giorni.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, [DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

[PREVEDERE NELL'IPOTESI DI TRATTAMENTO DATI PARTICOLARI]

Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito anche **"dati particolari"**), secondo la definizione dell'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679, [DENOMINAZIONE ESPERTO] deve:

1. prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario i supporti dovranno



essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:

- emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
 - effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo o in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;
 - esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi e impartendo specifiche istruzioni ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento.
2. assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili su elenchi, registri o banche dati strutturati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;
 3. assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

Nel caso in cui [DENOMINAZIONE ESPERTO] riceva da parte dell'interessato una istanza per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, è tenuto a inoltrarla prontamente al Titolare in quanto individuato quale soggetto tenuto alla evasione della stessa.

[DENOMINAZIONE ESPERTO] è altresì chiamato ad assicurare, per conto del Titolare, l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati, nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, [DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti incaricati autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati e ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (p.e. un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di dati particolari dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

È fatto comunque assoluto divieto, a [DENOMINAZIONE ESPERTO], della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite da [DENOMINAZIONE ESPERTO] in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

[DENOMINAZIONE ESPERTO] è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa privacy e dal contenuto del Contratto sottoscritto tra le Parti richiamato nel presente Atto.

[DENOMINAZIONE ESPERTO], ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, è tenuto a fornire al Titolare le informazioni necessarie alla compilazione del "Registro dei trattamenti". Qualora il Titolare intenda redigere



la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, [DENOMINAZIONE ESPERTO] sarà tenuto a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.

[DENOMINAZIONE ESPERTO], qualora in ottemperanza all'obbligo di Legge, fosse tenuto a individuare all'interno della propria organizzazione la figura del "Responsabile per la protezione dei dati personali" (c.d. RPD o DPO), quest'ultimo sarà tenuto a svolgere la propria attività in stretta collaborazione con il Titolare.

[DENOMINAZIONE ESPERTO] collaborerà attivamente con il Garante per la protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi e ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'Atto di nomina.